



Comune di Monfalcone
Provincia di Gorizia
piazza della Repubblica 8
I-34074 Monfalcone | Go
www.comune.monfalcone.go.it

Servizio Suap e Commercio
Via F.lli Rosselli, 17
c. f. e p. iva 00123030314

COMUNE DI MONFALCONE

Provincia di GORIZIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' COMMERCIALE SULLE AREE PUBBLICHE

Area 4 – Area Polizia Locale e cittadini
Servizio Suap e Commercio
Via F.lli Rosselli, 17

Approvato con deliberazione consiliare n. 10/18 del 27.03.2008

Modificato con deliberazione consiliare n. 12/37 del 10.11.2011

Modificato con deliberazione consiliare n. 7/36 del 28.05.2012

Modificato con deliberazione consiliare n. 6/22 del 08.04.2014

Modificato con deliberazione consiliare n. 4/13 del 12.04.2017

Modificato con deliberazione consiliare n. 7/48 del 25.11.2022



INDICE

TITOLO I – NORME GENERALI

Articolo 1 – Ambito di applicazione	pag. 2
Articolo 2 – Definizioni	pag. 2
Articolo 3 – Esercizio dell’attività	pag. 3
Articolo 4 - Decadenza e revoca dell’autorizzazione amministrativa, della concessione del posteggio e sospensione dell’attività	pag. 5
Articolo 5 – Subentro	pag. 6
Articolo 6 – Norme generali per lo svolgimento dell’attività di commercio su aree pubbliche	pag. 6
Articolo 7 – Norme igienico sanitarie	pag. 7
Articolo 8 – Vendita o somministrazione a mezzo veicoli	pag. 7

TITOLO II – MERCATI

Capo I – Norme generali

Articolo 9 – Norme in materia di funzionamento dei mercati	pag. 7
Articolo 10 – Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi	pag. 7
Articolo 11 – Concessione del posteggio: autorizzazione di tipologia A	pag. 9
Articolo 12 – Assegnazione temporanea dei posteggi vacanti nei mercati settimanali	pag. 11
Articolo 13 – Presenze	pag. 11
Articolo 14 – Trasferimento per migliorie	pag. 12

Capo II – Individuazione dei mercati

Articolo 15 – Localizzazione mercati	pag. 12
Articolo 16 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	pag. 13
Articolo 17 – Mercato coperto	pag. 13
Articolo 18 – Chioschi, presso il Cimitero di Via XXIV Maggio	pag. 14
Articolo 19 – ABROGATO	pag. 14

TITOLO III - FIERE

Capo I[^] - Norme generali

Articolo 20 – Norme in materia di funzionamento delle fiere	pag. 14
---	---------

Articolo 21 – Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi	pag. 14
Articolo 22 - Criteri e modalità per l’assegnazione dei posteggi ai precari (spunta)	pag. 15

Capo II^ - Individuazione delle fiere.

Articolo 23 – Localizzazione, caratteristiche, date di svolgimento	pag. 16
Articolo 24 – Regolazione della circolazione pedonale e veicolare	pag. 17

TITOLO IV – COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 25 – Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante	pag. 17
Articolo 26 – Zone vietate	pag. 18

TITOLO V – NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 – Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi	pag. 18
Articolo 28 – Concessioni ed esercizio dell’attività in forma temporanea	pag. 19
Articolo 29 – Utilizzo dei posteggi oggetto di concessione	pag. 19
Articolo 30 – Sanzioni	pag. 19
Articolo 31 – Sospensione dell’attività per violazione di legge	pag. 20
Articolo 32 – Abrogazioni	pag. 20
Articolo 33 – Norma transitoria	pag. 21

TITOLO I - NORME GENERALI

Articolo 1 Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento dell'attività commerciale sulle aree pubbliche ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 59 del 26/03/2010, dell'Intesa della Conferenza Unificata siglata in data 5/07/2012 e della legge regionale 05/12/2005 n. 29 e successive modificazioni concernente la disciplina del commercio sulle aree pubbliche.

Articolo 2 Definizioni

1. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al dettaglio, con esclusione di armi, esplosivi e oggetti preziosi e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate sia in forma itinerante che con posteggio:

- a) sulle aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte. Sono aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, e ogni altra area di qualunque natura destinata a uso pubblico anche se di fatto, in comodato, cessione gratuita od onerosa, locazione od affitto;
- b) su posteggi, insistenti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità che vengano date in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;
- c) nei mercati, istituiti sulle aree pubbliche o private delle quali il Comune abbia la disponibilità, composte da più posteggi, attrezzate o meno e destinate all'esercizio dell'attività per uno o più o tutti i giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di pubblici servizi. I locali destinati al mercato sono comunque considerati aree demaniali;
- d) in fiere e cioè in manifestazioni caratterizzate dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, delle quali il Comune abbia la disponibilità, di operatori autorizzati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- e) su aree facenti parte del demanio marittimo, sia su area fissa che in modo itinerante; in ogni caso, per questa attività, deve essere ottenuto, da parte del richiedente, apposito nulla osta dalla competente autorità, che stabilisce modalità e condizioni per l'accesso alle aree predette.
- f) nelle stazioni in generale e sulle autostrade, con permesso aggiuntivo all'autorizzazione commerciale o all'analogo titolo abilitativo, rilasciato dal proprietario o dal gestore, della stazione o del posto interno all'autostrada (senza il permesso del soggetto proprietario o gestore è vietato il commercio).

2. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per fiera: la manifestazione caratterizzata dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private, come sopra definite, di operatori autorizzati ad esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività;
- b) per posteggio: la parte di area pubblica o privata, come sopra definita, che viene data in concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attività commerciale;

- c) per presenze in un mercato: il numero delle volte che l'operatore si è presentato nel mercato prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività commerciale, purché ciò non dipenda da una sua rinuncia;
- d) per presenze effettive in una fiera: il numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato nella fiera stessa;
- e) per miglioria: la possibilità per un operatore con concessione di posteggio in un mercato o in una fiera di scegliere un altro, purché non assegnato;
- f) per posteggio riservato: l'area individuata per produttori agricoli ed il posteggio individuato per i soggetti portatori di handicap;
- g) per spunta: operazione con la quale, all'inizio dell'orario di vendita del mercato e della fiera, dopo aver verificato assenze e presenze degli operatori titolari della concessione di posteggio, si provvede all'assegnazione, per quella giornata, dei posteggi occasionalmente liberi o non ancora assegnati.
- h) per spuntista: operatore in possesso del titolo abilitativo (autorizzazione al commercio su aree pubbliche in originale, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività, o riscontro positivo rilasciato dall'Ente competente) per l'esercizio del commercio su aree pubbliche che aspira ad occupare, occasionalmente, posteggi momentaneamente non occupati dal rispettivo titolare.

Articolo 3 Esercizio dell'attività

1. Il commercio su aree pubbliche, ai sensi dell'art. 42 della L.R. 29/05 può essere svolto da persone fisiche o società di persone, di capitali regolarmente costituite o cooperative:

- a) su posteggi dati in concessione per un periodo di tempo decennale, per essere utilizzati quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana o solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato; i titolari di questo titolo abilitativo possono svolgere commercio itinerante su tutto il territorio regionale, nelle zone non interdette a tale attività.
- b) su qualsiasi area del territorio nazionale, nelle zone non interdette a tale attività, purché in forma itinerante.

2. L'esercizio dell'attività di cui al comma 1 lettera a) è subordinato al possesso della concessione del posteggio rilasciata a persone fisiche, o a società di persone, di capitali regolarmente costituite o cooperative, cui seguirà la presentazione della segnalazione certificata di inizio attività.

3. L'esercizio dell'attività di commercio sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante di cui al comma 1 lettera b) è subordinato alla presentazione della segnalazione certificata di inizio attività (scia), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990 n. 241, al comune nel quale il richiedente, persona fisica o giuridica, intende avviare l'attività medesima, e abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o svago. L'operatore, già intestatario del titolo di cui al comma 1 lettera b) non può presentare ulteriori segnalazioni certificate d'inizio attività ai fini dell'esercizio del commercio sulle aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante, fatte salve le presentazioni dovute a seguito di subingresso.

4. La segnalazione certificata di inizio attività può essere anche stagionale, intendendo per stagione un periodo non inferiore a 60 giorni e non superiore a 240 giorni per ciascun anno solare.

5. Il rilascio della concessione di cui al comma 1 lettera a) avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica, con le modalità indicate nella stessa.

6. Nella segnalazione certificata di inizio attività, per l'esercizio dell'attività di cui al comma 1 lettera b) l'operatore dovrà indicare:

- generalità del richiedente, se persona fisica, ragione sociale e sede, se persona giuridica;
- il possesso dei requisiti morali previsti dalla normativa vigente;
- il possesso dei requisiti professionali per il settore alimentare e della somministrazione di alimenti e bevande, previsti dalla normativa vigente;
- nazionalità;
- settore merceologico e, nell'ipotesi di cui all'articolo 42 comma 1 lettera a) della L.R. 29/2005, gli estremi della concessione di posteggio;
- il possesso dei requisiti igienico sanitari, se vengono venduti prodotti alimentari o svolta attività di somministrazione con installazioni mobili tramite la notifica sanitaria presentata all'Azienda per i Servizi Sanitari competente per territorio;

7. Oltre alle dichiarazioni di cui al comma 6, nella segnalazione certificata di inizio attività di cui al comma 1 lettera b) è necessario che il richiedente dichiari, ai sensi del D.P.R. n. 445 dd. 28/12/2000, di non essere titolare di altra autorizzazione o di non aver presentato altra scia, per l'attività di commercio su aree pubbliche in forma esclusivamente itinerante su tutto il territorio nazionale, fatte salve le ipotesi di subingresso.

8. Alle segnalazioni certificate di inizio attività per l'esercizio dell'attività su area pubblica si applicano le disposizioni di cui all'articolo 19 comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativamente ai termini di conclusione del procedimento e per eventuali provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività stessa.

9. Se l'attività di commercio su area pubblica non viene svolta direttamente dal titolare, deve essere indicato nella segnalazione, il nome del preposto, che deve essere in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali, se previsti.

10. Nel caso di cambiamento di residenza, il titolare dell'autorizzazione di tipo "a" con posteggio, di tipo "b" itinerante o scia, deve darne immediata comunicazione al Servizio Suap e Commercio. La mancata comunicazione entro 10 giorni dalla nuova iscrizione anagrafica, comporta la sanzione pecuniaria prevista dall'articolo 30 del presente regolamento.

11. Gli imprenditori agricoli, autorizzati alla vendita ai sensi del D.Lgs. 228/01, per ottenere la concessione del posteggio di cui alla Legge Regionale n. 29/05, possono partecipare alla selezione pubblica di cui al successivo art. 10, o presentare la comunicazione di cui al medesimo D.Lgs. 228/01, nel caso di vendita in forma itinerante, indicante, oltre alle generalità del richiedente, la specifica qualifica di imprenditore agricolo, gli estremi e l'ubicazione del fondo, il titolo in base al quale lo stesso è detenuto, la specificazione dei prodotti provenienti da colture o allevamento, di cui si intenda praticare la vendita, nonché i luoghi e modi in cui si intenda effettuarla. Relativamente ai terreni di possesso ed ai prodotti coltivati, può essere presentata un'autocertificazione, che deve essere rinnovata ogni volta che vengano modificati uno dei punti oggetto dell'autocertificazione stessa. La verifica sulla veridicità delle dichiarazioni viene effettuata con l'ausilio del personale del Corpo di Polizia Municipale del Comune, dove sono situati i terreni.

12. Le imprese commerciali di uno Stato membro dell'Unione Europea, abilitate nel loro Paese allo svolgimento dell'attività commerciale su aree pubbliche, possono effettuare le stesse attività nel territorio regionale esibendo il titolo autorizzativo originario, fatta salva l'osservanza delle norme igienico sanitarie e di quelle che regolano l'uso del suolo pubblico. Il titolo in lingua straniera dovrà essere accompagnato da una traduzione giurata in lingua italiana, redatta da persona abilitata.

Articolo 4

Decadenza e revoca dell'autorizzazione amministrativa, della concessione del posteggio e sospensione dell'attività

1. Viene pronunciata la revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche, ovvero il diniego alla prosecuzione dell'attività, qualora vengano meno i prescritti requisiti soggettivi.

2. La decadenza dalla concessione del posteggio comporta la contestuale revoca dell'autorizzazione amministrativa di tipologia a) o il diniego di prosecuzione dell'attività. La decadenza dalla concessione del posteggio viene pronunciata:

- a) per il mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, di cui agli articoli 6 e 11 del presente regolamento;
- b) per la mancata utilizzazione del posteggio in ciascun anno solare per periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il caso di assenza, regolarmente giustificata, per malattia propria o di famigliari di primo grado, gravidanza o servizio militare, ovvero per mancata utilizzazione per un periodo superiore ad un terzo del periodo di operatività del mercato, ove questo sia inferiore all'anno solare.

Non sarà considerata assenza ingiustificata quella effettuata in caso di condizioni atmosferiche tali che abbiano impedito all'operatore di recarsi al mercato, purchè lo stesso provveda a comunicarlo all'ufficio entro i tre giorni successivi specificando le cause di forza maggiore.

3. La giustificazione deve pervenire all'unità operativa protocollo del Comune o allo sportello unico entro il settimo giorno successivo all'inizio dell'assenza.

4. La revoca dell'autorizzazione o il divieto di esercizio dell'attività è pronunciata anche nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico sanitaria, dopo la sospensione dell'attività, disposta ai sensi dell'articolo 81, comma 5 – lett. b) della L.R. 29/05.

5. Prima di procedere alla decadenza di cui alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, l'interessato verrà invitato dall'unità operativa commercio e suap a presentare eventuali controdeduzioni, nel termine perentorio di venti giorni dalla data di ricezione della comunicazione. Decorso infruttuosamente tale termine o nel caso in cui le giustificazioni non fossero giudicate sufficienti, l'unità operativa competente provvederà automaticamente all'adozione del provvedimento di decadenza, comunicando all'interessato, ai sensi dell'articolo 10 della Legge n. 241/90, l'avvio del procedimento.

6. L'attività connessa al possesso dell'autorizzazione di tipologia b) o segnalazione certificata di inizio attività per l'attività itinerante può essere sospesa per un anno, purché tale sospensione sia giuridicamente rilevante, in quanto ufficialmente comunicata alle altre amministrazioni competenti e riportata in atti documentali (es. Registro Ditte C.C.I.A.A.). Oltre l'anno di sospensione, la proroga, che non può eccedere un ulteriore periodo di sei mesi, deve essere autorizzata dall'Amministrazione Comunale.

Della sospensione dell'attività, deve essere data immediata comunicazione allo sportello unico per le attività produttive, al quale deve essere consegnata anche l'autorizzazione o segnalazione per tutto il periodo di sospensione dell'attività. L'atto amministrativo o sostitutivo dello stesso verrà restituito al titolare al termine del periodo di sospensione.

Art. 5 Subentro

1. L'atto amministrativo o sostitutivo dello stesso, viene modificato con i dati del subentrante in caso di trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, per atto scritto, regolarmente registrato, tra vivi o a causa di morte. I contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprietà o il godimento dell'azienda devono essere redatti in forma pubblica o per scrittura privata autenticata. Il trasferimento dell'azienda per donazione deve risultare da un atto redatto nella forma pubblica, per l'ammissibilità del subentro nell'autorizzazione. Il subentrante deve presentare la scia entro i termini stabiliti dalla L. 241/90.
2. Il trasferimento in gestione o in proprietà dell'azienda comporta anche il trasferimento dei titoli di priorità nell'assegnazione del posteggio posseduti dal dante causa, esclusivamente con riferimento al numero delle presenze effettuate dal cedente all'interno del mercato o fiera in questione.
3. Il titolare di più autorizzazioni o scia può trasferirne separatamente una o più, a condizione, però, che il trasferimento venga effettuato assieme al complesso di beni, posteggi compresi, per mezzo del quale ciascuna di esse viene utilizzata.
4. Qualora ci sia contenzioso tra il dante e l'avente causa, il Comune, salvo casi particolari, modificherà il proprio atto concessorio con riferimento agli atti, anche cautelari, emanati dall'autorità giudiziaria.

Articolo 6 Norme generali per lo svolgimento dell'attività di commercio su aree pubbliche

1. I concessionari non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito o comunque non in concessione.
2. Le tende di protezione del banco di vendita devono essere collocate ad un'altezza dal suolo non inferiore a 2,50 mt. e possono sporgere dallo spazio loro assegnato con la concessione per non più di un metro anteriormente, a condizione che non siano di impedimento. E' sempre vietata la sporgenza laterale.
3. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori, fatto salvo l'uso di apparecchi atti a consentire l'ascolto di dischi, musicassette, C.D. e similari, sempreché il volume sia minimo e tale da non recare disturbo ai residenti ed agli stessi operatori collocati negli spazi limitrofi, nel rispetto delle previsioni contenute nella normativa sull'inquinamento acustico.
4. E' obbligatoria la permanenza degli operatori per tutta la durata del mercato o della fiera. In caso contrario, l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. Sulle aree pubbliche è vietato vendere bevande alcoliche di qualsiasi gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei limiti e con le modalità di cui all'art. 176, comma 1, del regolamento del T.U.L.P.S., approvato con R.D. n. 635/40, e successive modifiche. Soltanto nelle fiere è consentita la somministrazione di bevande alcoliche, esclusivamente con contenuto alcolico inferiore al 21 per cento del volume.
6. E' obbligatorio provvedere alla protezione del suolo pubblico con qualsiasi mezzo, onde evitarne l'insudiciamento dovuto sia a spandimenti di olio proveniente dall'automezzo che ad altre cause. Alla fine dell'attività la predetta protezione deve essere rimossa ed eventualmente smaltita nei luoghi dovuti.

Articolo 7
Norme igienico sanitarie

1. L'esercizio, sulle aree pubbliche, del commercio dei prodotti alimentari e della somministrazione di alimenti e bevande è soggetto alle norme comunitarie, nazionali e regionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie.

Articolo 8
Vendita o somministrazione a mezzo di veicoli

1. E' consentito l'esercizio dell'attività di vendita di prodotti alimentari o di somministrazione di alimenti e bevande mediante l'uso di veicoli che risultino appositamente attrezzati ed immatricolati in quanto tali ai sensi del Codice della Strada, ed in possesso delle caratteristiche stabilite dalla vigente legislazione igienico sanitaria.

2. La fermata e la sosta al fine dell'attività di cui al comma 1 del veicolo deve avvenire nel rispetto delle norme del Codice della Strada e non deve costituire situazione di pericolo od intralcio anche con riferimento alla presenza degli operatori o consumatori sulla carreggiata ovvero in modo da costituire intralcio al transito degli altri pedoni. In ogni caso, l'attività di cui al comma 1 deve avvenire nel rispetto degli orari stabiliti per la vendita in forma itinerante e senza l'occupazione di altri spazi oltre a quelli del veicolo mediante l'esposizione di merce o la posa di attrezzatura di qualsiasi genere, salvo apposita autorizzazione ai sensi dell'articolo 20 del Codice della Strada e del regolamento comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

TITOLO II - MERCATI

CAPO I - Norme generali

Art. 9
Norme in materia di funzionamento dei mercati

1. I mercati sono gestiti dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi di mercato.

2. Qualora i mercati settimanali coincidano con una giornata festiva, sarà cura dei concessionari inoltrare allo sportello unico, almeno 15 giorni prima della giornata festiva, la richiesta di poter effettuare il mercato anche in tale giornata. Tale richiesta dovrà essere firmata da almeno il 50% dei concessionari con arrotondamento in eccesso. La decisione dell'Amministrazione Comunale sarà comunicata ai rappresentanti degli operatori entro i sette (7) giorni antecedenti la festività.

3. I mercati sperimentali vengono istituiti, per un periodo massimo di due anni, dalla Giunta Municipale.

Articolo 10
Criteri di assegnazione pluriennale dei posteggi

1. I posti vacanti o di nuova istituzione a seguito di ampliamento dei mercati sono coperti a seguito di procedura pubblica.

2. L'individuazione degli stessi sarà effettuata dopo aver tenuto conto delle eventuali richieste di miglioria inoltrate dagli operatori già presenti sul relativo mercato. Con determinazione dirigenziale verranno indicate le richieste di miglioria accolte ai sensi dell'articolo 14.
3. A seguito delle operazioni di miglioria di cui al comma precedente, per i posti da assegnare sarà bandito concorso pubblico con determinazione dirigenziale.
4. Il bando pubblico, successivo alle miglorie concesse agli interessati già presenti nel mercato, che sarà pubblicato all'Albo Pretorio on-line del Comune di Monfalcone, dei Comuni del Mandamento della Sinistra Isonzo e dei Comuni capoluoghi di Provincia della Regione Friuli Venezia Giulia, nonché sul portale informatico dell'Ente, deve prevedere:
- ◆ il numero dei posti vacanti (comprendendovi anche i posti destinati ai produttori agricoli), la localizzazione e le caratteristiche di ciascun posteggio, l'elenco dei posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della L. 104/1992;
 - ◆ il numero delle autorizzazioni e concessioni rilasciabili;
 - ◆ i requisiti di cui devono essere in possesso i richiedenti per ottenere il rilascio delle autorizzazioni;
 - ◆ il termine entro il quale, inderogabilmente, deve essere presentata la domanda, le modalità di inoltro della stessa, i documenti eventuali da produrre.
5. Fra i richiedenti verrà stilata una graduatoria, che verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune almeno quindici giorni prima del rilascio delle autorizzazioni; gli interessati saranno informati della data di pubblicazione. Entro sette giorni dalla pubblicazione, gli interessati potranno presentare eventuali opposizioni all'unità operativa commercio.
6. Per la formulazione della graduatoria relativa agli operatori commerciali, verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri, ai sensi dell'art. 42, comma 6, della L.R. 29/05:
- ◆ commercializzazione dei prodotti tipici locali;
 - ◆ trasferimento del titolare dell'attività già presente in mercato;
 - ◆ il più alto numero di presenze, registrate nell'ultimo decennio, decorrente dalla data del bando, in qualità di precario nel mercato in questione. Per presenza si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato sul mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
 - ◆ anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo (ex Legge 398/76, Legge 112/91 e L.R. 29/2005);
 - ◆ equilibrato rapporto tra tipologia alimentari e non alimentari;
 - ◆ a parità di punteggio, costituisce titolo di priorità l'anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
 - ◆ l'età, dando la priorità alle persone più anziane d'età;
7. Per l'assegnazione dei posteggi riservati ai soggetti portatori di handicap, in base agli articoli 3 e 4 della legge n. 104/92, verrà redatta apposita graduatoria, sulla base degli stessi criteri di cui sopra.
8. Per la formulazione della graduatoria relativa ai produttori agricoli verranno tenuti in considerazione i seguenti criteri:
- ◆ il più alto numero di presenze, registrate nell'ultimo decennio, decorrente dalla data del bando, in qualità di precario nel mercato in questione. Per presenza si intende il numero delle volte in cui l'operatore si è presentato sul mercato, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno

svolgere l'attività;

- ◆ anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di iscrizione nel registro imprese della CCIAA.

- ◆ a parità di punteggio, costituisce titolo di priorità la data di presentazione cronologica delle domande;

- ◆ in subordine, l'età, dando la priorità alle persone più anziane d'età.

9. Qualora venisse modificata la disposizione di un mercato, anche a carattere temporaneo purché – in tal caso – per un numero di posteggi superiore al 30% con arrotondamento al posteggio superiore, per l'assegnazione dei posteggi, i titolari degli stessi sceglieranno il nuovo posizionamento secondo i seguenti criteri:

- ◆ anzianità storica dell'operatore derivante dalla data di rilascio del precedente titolo (ex Legge 398/76, Legge 112/91 e L.R. 29/2005);

- ◆ il più alto numero di presenze, nel mercato in oggetto registrate nell'ultimo decennio, decorrente dalla data della comunicazione dello spostamento in questione;

- ◆ a parità di punteggio, costituisce titolo di priorità l'anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese.

10. In caso di spostamento dell'area mercatale, nell'ipotesi di cui al comma che precede, per motivi di carattere igienico sanitario, e qualora risulti possibile rispetto alla nuova dislocazione del mercato, gli attuali cinque concessionari di posteggio che commercializzano prodotti appartenenti al settore merceologico alimentare, manterranno il posteggio assegnato, localizzato nell'area di piazza dell'Unità d'Italia e via della Basilica. Il cambio di genere merceologico, anche a seguito di subingresso nell'azienda, comporterà, in caso di nuova assegnazione di posteggi, l'annullamento della riserva di cui sopra ed eventuale assegnazione con riserva ad altro concessionario del settore alimentare.

11. Nel caso di mancata scelta del posteggio da parte dell'operatore, il Servizio Suap e Commercio procederà d'ufficio.

12. Qualora lo spostamento dei posteggi sia a carattere temporaneo ed inferiore al 30% per motivi contingenti (quali, a titolo esemplificativo, occupazioni con cantieri stradali od edili, svolgimento di manifestazioni che interessino solo una parte del mercato), la nuova localizzazione dei posteggi verrà disposta d'ufficio, previa comunicazione agli interessati, e riguarderà unicamente i posteggi incompatibili con le motivazioni di cui alla prima parte del presente capoverso.

13. Le disposizioni del presente articolo che precedono, ed in particolare i criteri di cui al comma 6, si applicano, per quanto compatibili, anche per i mercati di nuova istituzione e per il mercato coperto di cui all'articolo 17 ed ai posteggi nelle adiacenze dell'area cimiteriale di cui all'articolo 18.

Articolo 11

Concessione del posteggio: autorizzazioni di tipologia A

1. La concessione derivante dal godimento dell'area pubblica non è cedibile né trasmissibile ad altri, se non contestualmente ed a seguito di cessione a qualsiasi titolo dell'azienda commerciale esercitata sull'area stessa.

2. La concessione di posteggio ha durata decennale, con validità estesa all'intero anno solare; può essere decennale - stagionale, con riferimento al periodo di cui all'art. 3, comma 4. La concessione può essere prorogata, nei termini previsti dall'Intesa della Conferenza Unificata siglata in data 5/07/2012.

3. Nell'esercizio del commercio sull'area pubblica concessa, il concessionario è obbligato:

- a) a non modificare i limiti spaziali, parziali o totali, dell'area pubblica concessa;
- b) a non cedere a nessun titolo, né parzialmente né totalmente, la concessione ad altri se non unitamente alla relativa autorizzazione alla vendita su area pubblica nonché all'azienda relativa;
- c) a non modificare o alterare, in alcun modo e per nessuna ragione l'area pubblica concessa;
- d) a rispettare l'orario di vendita stabilito dal Sindaco, ai sensi dell'art. 50, comma 7, del D.Lgs. 267/00;
- e) a pagare il canone di concessione, ovvero le tasse a qualsiasi titolo dovute, nella misura integrale, entro e non oltre la scadenza prevista; il mancato pagamento sarà sanzionato nelle modalità previste dalla normativa di riferimento nonché da quelle previste dall'articolo 30 del presente Regolamento;
- f) a lasciare il posteggio libero da ingombri e rifiuti prodotti durante l'esercizio dell'attività, utilizzando le attrezzature per la raccolta predisposte dal Comune;
- g) nei mercati settimanali, il concessionario deve presentarsi 15 minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita. Nel caso di mancata presentazione entro tale termine, il concessionario verrà considerato assente e il posteggio assegnato ai precari presenti. Il concessionario non deve esporre la merce e posizionare l'attrezzatura prima dell'orario di vendita fissato ai sensi della lettera d).

4. La violazione alle prescrizioni di cui al comma precedente corrispondenti alle lettere b), c) ed f) comporta la decadenza dalla concessione di posteggio oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 30. La violazione di cui al comma precedente corrispondente alla lettera a), reiterata per due volte nel corso di un biennio ovvero la modifica in via permanente dei limiti spaziali, parziali o totali, dell'area pubblica concessa, comporta la decadenza dalla concessione di posteggio, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 30.

Le violazioni alle disposizioni di cui alle lettere d) ed e) sono punite, visto anche, relativamente alla lettera d), l'ordinanza sindacale sugli orari ai sensi del D.Lgs. 267/2000, ai sensi del medesimo articolo 30.

5. La concessione potrà essere oggetto di limitazioni o divieti, per motivi di polizia stradale, di carattere igienico - sanitario e per motivi di pubblico interesse o necessità, a giudizio insindacabile del Comune, senza che per questo l'interessato possa chiedere al Comune indennizzi o rimborsi di sorta, a nessun titolo.

6. Sono fatti salvi i provvedimenti delle competenti autorità di pubblica sicurezza per motivi di sicurezza pubblica e/o ordine pubblico e delle competenti autorità di vigilanza sanitaria per violazione della normativa igienico – sanitaria.

7. Prima della scadenza, con istanza in bollo da inoltrare al Comune con almeno sei mesi di anticipo, può essere richiesta la proroga della concessione nei termini previsti dall'Intesa della Conferenza Unificata siglata in data 5/07/2012.

La mancata presentazione dell'istanza di proroga entro il termine suddetto è da interpretarsi come tacita rinuncia al rinnovo della stessa.

8. La concessione viene rilasciata nel rispetto e fatti salvi i diritti dei terzi e potrà essere revocata in ogni momento per motivi di pubblico interesse o necessità senza alcun onere per il Comune. Il concessionario ha diritto di utilizzare il posteggio per tutti i prodotti oggetto dell'autorizzazione di cui è titolare nel rispetto delle vigenti norme igienico-sanitarie e di legge in genere.

9. Inoltre, il concessionario deve rispettare le norme sulla pubblicità dei prezzi, tenendo bene esposti e visibili i cartellini indicatori e non deve porre in vendita merci diverse da quelle comprese

nei settori merceologici autorizzati. Le merci devono essere sistemate sui banchi di vendita, aventi un'altezza minima dal suolo di cm. 50, ad eccezione delle calzature, piante e fiori, articoli di arredamento, che possono essere esposti anche a terra.

I banchi adibiti alla vendita di prodotti alimentari deperibili devono avere un'altezza da terra non inferiore a cm. 70.

10. Il concessionario, inoltre, deve rispettare le disposizioni sulle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali contenute nella L.R. n. 29/05 in materia di commercio in sede fissa, nel rispetto dei periodi fissati dalla Regione.

11. Al concessionario è, inoltre, vietato:

- a) attirare i compratori con grida e schiamazzi e importunare il pubblico con insistenti offerte di merci o di servizi;
- b) far uso di apparecchi di amplificazione o diffusione di suoni;
- c) intercambiare i posteggi e le merci con gli altri concessionari;
- d) arrecare danni alla proprietà pubblica o privata. Il danno cagionato sarà risarcito dal responsabile nelle modalità previste dal Codice Civile.

Articolo 12

Assegnazione temporanea dei posteggi vacanti nei mercati settimanali

1. I posteggi dei mercati settimanali, temporaneamente non occupati dal titolare, non presente sul posteggio 15 minuti prima dell'orario prefissato per l'inizio delle vendite, sono assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da parte del titolare ai soggetti legittimati a esercitare il commercio sulle aree pubbliche in base ad autorizzazione di cui all'articolo 42 della L.R. 29/05 o denuncia di inizio attività o di segnalazione certificata presentata in un Comune del territorio nazionale; tra questi a chi dimostri di avere il più alto numero di presenze nel mercato in questione nell'ultimo decennio (calcolando i dieci anni dalla data in cui il precario deve posizionarsi nel mercato). In subordine, si considera l'anzianità storica dell'autorizzazione rilasciata ai sensi delle Leggi n. 398/76, n. 112/91 e delle L.R. n. 14/99, 29/2005 o della scia presentata.

In caso di parità, costituisce titolo di priorità l'ordine cronologico di presentazione delle domande, trasmesse al Comune a mezzo posta o tramite ufficio protocollo o tramite consegna allo sportello unico, ed, infine, in base all'età, dando priorità al più anziano d'età.

2. Gli stessi criteri vanno seguiti per l'assegnazione dei posteggi riservati ai produttori agricoli ed ai soggetti portatori di handicap.

3. Analogamente a quanto previsto per il commercio in sede fissa per gli esercizi di vicinato, il titolare di posteggio fisso all'interno del mercato settimanale che ceda a terzi l'attività, per il periodo di un anno non può essere ammesso come precario all'interno del mercato stesso.

4. Il personale del Comando della Polizia Municipale effettuerà le chiamate per l'ammissione alle ore 07.45. Alle ore 08.00 verranno ammessi i precari aventi diritto. In ogni caso l'apertura delle strutture e l'esposizione delle merci non potrà avvenire prima delle ore 8,00.

Articolo 13

Presenze

1. Il personale del Comando della Polizia Municipale censisce i commercianti presenti su ogni mercato, e comunica al Servizio Suap e Commercio, su richiesta di quest'ultima, il resoconto delle

presenze, al fine dell'assolvimento degli adempimenti amministrativi ad esse collegate.

Articolo 14 **Trasferimento per miglorie**

1. Gli assegnatari di posteggio possono, al fine di migliorare la propria posizione, presentare al Comune domanda di trasferimento in uno dei posteggi che si rendessero eventualmente disponibili.

2. Il posteggio viene assegnato, con determinazione dirigenziale, a chi dimostra di avere il più alto numero di presenze nel mercato stesso nell'ultimo decennio e a parità di presenze si terrà conto dell'anzianità storica derivante dalla data di rilascio del titolo autorizzatorio. A parità di presenza e anzianità del titolo, in base alla data di presentazione della domanda all'ufficio protocollo del Comune o allo sportello unico.

CAPO II - Individuazione dei mercati

Articolo 15 **Localizzazione mercati**

1. Il mercato settimanale del Centro cittadino si tiene il mercoledì e presenta le seguenti caratteristiche:

ubicazione: Via S. Ambrogio, Via della Basilica, Piazza Unità d'Italia, Via F.lli Rosselli interna (da incrocio con Via della Basilica a Piazza della Repubblica), Piazza della Repubblica, Via Battisti, Piazza Cavour (zona a traffico limitato).

Per eventuali necessità a carattere temporaneo potrà interessare la pista ciclabile e il marciapiede di Viale San Marco (da Corso del Popolo/Via Toti ad incrocio con Via Sant'Ambrogio), Via del Comune, Piazza Falcone Borsellino, ovvero, quando il numero dei posteggi lo richieda, Corso del Popolo.

totale posteggi:

n. 49 di cui: 1 con superficie di 100 mq. ed i rimanenti con superficie di 50 mq.

In sede di assegnazione di posteggi vacanti, il bando di concorso dovrà prevedere la riserva di 2 posti per i portatori di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della L. 104/92.

n. 9 posti per i produttori agricoli, su una superficie massima di 140 mq. in via Battisti e Piazza Cavour.

2. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da quarantacinque minuti prima dell'inizio dell'orario di vendita che viene stabilito con ordinanza sindacale ai sensi del D. Lgs. 267/2000. Entro trenta minuti dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e nettezza.

3. Il mercato settimanale di Panzano si tiene il venerdì e presenta le seguenti caratteristiche:

ubicazione: Area pedonale di Via V. Pisani (lato Piazzale Augusto Cosulich)

totale posteggi:

n. 5 con superficie di 50 mq.

In sede di assegnazione di posteggi vacanti, il bando di concorso dovrà prevedere la riserva di n. 1 posto per i portatori di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della L. 104/92;

n. 3 posteggi per i produttori agricoli, su una superficie massima di mq. 90.

4. La superficie dei posteggi come sopra determinata potrà essere aumentata, se disponibile, come previsto dal disposto dell'art. 49 comma 3 della L.R. 29/2005, qualora l'operatore utilizzi autoveicoli attrezzati come punti vendita e la metratura assegnata risulti insufficiente.

L'ampliamento del posteggio eventualmente concesso rimarrà tale fintanto che permarranno le condizioni dell'azienda commerciale che hanno determinato lo stesso.

5. L'individuazione planimetrica dei posteggi nelle aree previste dai commi precedenti viene approvata dalla Giunta comunale.

Articolo 16 **Regolazione della circolazione pedonale e veicolare**

1. L'area di svolgimento dei mercati, così come sopra individuata, viene interdetta, con apposita ordinanza di viabilità, emanata nel rispetto delle previsioni del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli, in concomitanza con il giorno e di svolgimento del mercato e con gli orari che ne consentano il posizionamento e le successive operazioni di pulizia delle strade interessate.

Articolo 17 **Mercato coperto**

1. Il mercato coperto, attrezzato, di Piazza Cavour, aperto dal lunedì al sabato, negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco, presenta le seguenti caratteristiche:

ubicazione: Piazza Cavour;

superficie complessiva del mercato: mq. 600

superficie complessiva dei posteggi: mq. 367

totale posteggi: n. 08 all'interno del locale ortofrutta; n. 01 locale pescheria con n. 2 posteggi; n. 02 locali esterni; n. 18 box produttori agricoli.

2. L'accesso alle aree mercatali è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, che viene stabilito con ordinanza sindacale ai sensi del D. Lgs. 267/2000. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate sgombrere da mezzi e nettezza.

3. All'interno dell'area mercatale è compatibile l'attività artigianale, regolarmente autorizzata dall'amministrazione comunale, con atto d'indirizzo della Giunta municipale e successiva determina dirigenziale, qualora vi sia la disponibilità di un posteggio per il quale non vi siano richieste da parte di commercianti su area pubblica del settore alimentare ovvero su richiesta del titolare della concessione del posteggio stesso. La concessione del posteggio all'artigiano ha le medesime limitazioni, orari e prescrizioni di quelle dei posteggi dei commercianti su area pubblica del mercato coperto stesso in quanto compatibili. L'eventuale approntamento del posteggio per le necessità dell'attività artigianale deve essere all'uopo specificatamente autorizzata ed avviene a spese del richiedente, come anche il successivo onere del ripristino.

4. I posteggi individuati al comma 1 del presente articolo e non assegnati, potranno essere concessi, secondo il criterio cronologico di presentazione della domanda, ad eventuali richiedenti entro il biennio successivo all'espletamento della selezione pubblica a seguito della quale risultino ancora disponibili dei posteggi e, comunque, qualora dopo detta assegnazione risulti ancora libero un posteggio.

Articolo 18
Chioschi, presso il Cimitero di Via XXIV Maggio

1. I chioschi realizzati presso il Cimitero di Via XXIV Maggio, aperti, a turno, tutti i giorni, negli orari stabiliti con ordinanza del Sindaco, presentano le seguenti caratteristiche:

ubicazione: Via XXIV Maggio, nell'area antistante l'ingresso al Cimitero;

superficie complessiva dei chioschi: mq. 40

totale chioschi: n. 03

2. L'accesso ai chioschi è consentito a partire da un'ora prima dell'inizio dell'orario di vendita, che viene stabilito con ordinanza sindacale ai sensi del D.Lgs. 267/2000. Entro un'ora dal termine dell'orario di vendita, le aree dovranno essere lasciate libere da mezzi e nettezza.

Articolo 19 - ABROGATO

TITOLO III - FIERE

CAPO I - Norme generali

Articolo 20
Norme in materia di funzionamento delle fiere

1. Le fiere sono gestite dal Comune che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione dei servizi.
2. Il personale del Comando di Polizia Municipale deve provvedere ad annotare le presenze che l'operatore matura nella fiera.
3. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non sia presente entro l'orario prefissato per l'inizio delle vendite è considerato assente.
4. E' obbligatoria la presenza degli operatori per tutta la durata della fiera. In caso contrario l'operatore, salvo casi di forza maggiore (peggioramento delle condizioni atmosferiche, grave ed improvviso malessere fisico, ovvero guasto alle strutture e/o strumentazioni) sarà considerato assente a tutti gli effetti.
5. I posteggi resisi disponibili a seguito di revoche o cessazioni di attività saranno assegnati agli operatori richiedenti miglioria e, dopo quest'ultima eventuale assegnazione, ai precari.

Articolo 21
Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi delle fiere

1. Alle fiere possono partecipare i titolari di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche in regolare corso di validità ed efficacia, in possesso dei prescritti requisiti morali e professionali se dovuti.

La partecipazione è subordinata alla disponibilità di aree pubbliche idonee.

La domanda di autorizzazione e concessione quinquennale del posteggio dovrà pervenire entro i termini previsti dal bando di selezione pubblica.

2. Nell'assegnazione dei posteggi nelle fiere per il rilascio delle concessioni quinquennali, sono osservati, fatta salva la riserva per i portatori di handicap, nell'ordine, i seguenti criteri di priorità, che saranno utilizzati anche per questi ultimi:

- ◆ maggior numero di presenze nella fiera per la quale viene chiesta l'assegnazione del posteggio, calcolato negli ultimi 10 anni, decorrenti, a ritroso, dalla data della fiera;
- ◆ titolarità di autorizzazione al commercio sulle aree pubbliche;
- ◆ anzianità storica dell'operatore commerciale derivante dalla data di rilascio del titolo ex Legge n. 398/76, n. 112/91, e L.R. 29/2005;
- ◆ in subordine l'anzianità di iscrizione nel Registro delle Imprese;
- ◆ ordine cronologico di presentazione delle domande.

3. La graduatoria, formulata sulla base delle domande, viene approvata con determinazione dirigenziale ed affissa all'albo pretorio almeno quindici giorni prima della svolgimento della manifestazione. Entro sette giorni dalla pubblicazione, gli operatori potranno presentare eventuali opposizioni, al Servizio Suap e Commercio. Gli interessati saranno informati della data di pubblicazione.

4. La graduatoria e la conseguente concessione rilasciata ha validità quinquennale ed è limitata al giorno della fiera.

5. Il pagamento del canone o della tassa di occupazione di suolo pubblico deve avvenire prima del termine dell'occupazione stessa e copia della ricevuta di pagamento deve essere fatta pervenire, anche via telefax, ovvero con modalità indicate di volta in volta, all'ufficio competente.

6. Nel corso del quinquennio di validità delle concessioni, le richieste di miglioria dovranno pervenire almeno 150 giorni prima dello svolgimento della manifestazione. Le migliorie saranno concesse seguendo l'ordine della graduatoria utilizzata per il rilascio delle concessioni quinquennali.

7. Qualora venisse modificata la disposizione della fiera, anche a carattere temporaneo, per un numero di posteggi superiore al 30% con arrotondamento al posteggio superiore, per l'assegnazione dei posteggi, tutti i titolari degli stessi saranno chiamati a scegliere il nuovo posteggio, all'interno della nuova area destinata, secondo l'ordine di posizionamento nella graduatoria utilizzata per il rilascio delle concessioni.

8. Qualora venisse modificata la disposizione della fiera, anche a carattere temporaneo, per un numero di posteggi inferiore al 30% con arrotondamento al posteggio superiore, l'assegnazione dei posteggi sarà effettuata d'ufficio, all'interno della nuova area destinata, secondo l'ordine di posizionamento nella graduatoria utilizzata per il rilascio delle concessioni.

Articolo 22

Criteri e modalità per l'assegnazione dei posteggi ai precari (spunta)

1. La domanda di autorizzazione e concessione del posteggio, in qualità di precario, ai fini di priorità di assegnazione, deve essere presentata almeno 60 giorni prima dello svolgimento della manifestazione; sarà considerata comunque valida la data di spedizione risultante dal timbro postale.

2. I posteggi liberi o non assegnati il giorno della fiera, saranno concessi ai precari provvisti di titolo abilitativo (autorizzazione al commercio su aree pubbliche in originale, denuncia di inizio

attività, segnalazione certificata di inizio attività, o riscontro positivo rilasciato dall'Ente competente) e copia di un documento di riconoscimento in corso di validità, oltre al permesso di soggiorno in caso di cittadini extracomunitari, secondo il seguente ordine:

- a) utilizzo della graduatoria redatta per il rilascio delle concessioni quinquennali;
- b) utilizzo della graduatoria annuale, approvata con determinazione dirigenziale, di coloro che avranno presentato domanda entro il termine dei 60 giorni stabilito dalla L.R. 29/2005, secondo i criteri del maggior numero di presenze a decorrere dall'anno 2012 e per un massimo di 10 anni e dell'anzianità storica del titolo autorizzativo;
- c) utilizzo della graduatoria annuale di coloro che hanno presentato domanda dopo la scadenza del termine, sempre secondo i criteri di cui al punto precedente, purchè pervenute almeno tre giorni prima del giorno della fiera;
- d) eventuali altre assegnazioni di posteggi liberi, se le condizioni di accesso ai medesimi lo consentiranno, saranno assegnati secondo l'ordine di arrivo dei precari, entro i termini di cui al comma che segue.

3. Per le assegnazioni di cui al comma 2), entro le ore 08.00 del giorno della fiera, sarà raccolta la lista dei precari presenti presso la sede di Via F.lli Rosselli n. 17.

CAPO II - Individuazione delle fiere.

Articolo 23

Localizzazione, caratteristiche, date di svolgimento

1. La fiera denominata "**San Nicolò**" si svolge, di norma, il 5 dicembre di ogni anno.

2. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologie dei posteggi sono le seguenti:

ubicazione: Piazza della Repubblica, Via Battisti e Piazza Cavour, Corso del Popolo, Via S. Ambrogio, Piazza Unità d'Italia, Via della Basilica, Via IX Giugno, Via Duca D'Aosta da Piazza della Repubblica fino all'incrocio con Via Mazzini e Via Manzoni, Via F.lli Rosselli, Viale San Marco da incrocio Corso del Popolo ad incrocio con via Carducci, Via Matteotti, da incrocio Via Marziale ad incrocio Viale San Marco, prosecuzione di Via Duca D'Aosta (nel tratto da Via Manzoni e Via Mazzini all'Anconetta in caso di eventuale occupazione delle aree precedenti con cantieri);

superficie complessiva della fiera: mq. 29.370

superficie complessiva dei posteggi: mq. 9.680

totale posteggi: n. 240 di cui n. 5 (2% del totale) riservati ai portatori di handicap, ai sensi degli articoli 3 e 4 della L. 104/92.

3. Nell'ambito dell'area destinata alla fiera, al fine di creare un collegamento in corrispondenza di incroci stradali, si prevedono ulteriori 4 posteggi di superficie massima di mq. 5 l'uno, riservati ad operatori commerciali su area pubblica per la tradizionale vendita di noci, castagne e palloncini.

Tali posteggi saranno assegnati, utilizzando i medesimi criteri per il rilascio delle concessioni quinquennali, ai titolari di titolo abilitativo necessario (autorizzazione al commercio su aree pubbliche in originale, denuncia di inizio attività, segnalazione certificata di inizio attività, o riscontro positivo rilasciato dall'Ente competente) che ne facessero richiesta entro i 60 giorni antecedenti il giorno della fiera, dichiarando lo specifico articolo che verrà posto in vendita.

L'autorizzazione alla vendita e la concessione del posteggio avrà validità annuale ed è limitata allo specifico articolo di cui al capoverso precedente.

I concessionari della Fiera di San Nicolò dovranno occupare il posteggio tra le ore 06.00 e le ore 08.00.

La vendita di prodotti diversi da quelli prescritti nella concessione comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 30.

4. La fiera di "**Carnevale**" si svolge, di norma, il martedì precedente la quaresima, ultimo di Carnevale, di ogni anno.

5. L'ubicazione della fiera, le caratteristiche dimensionali e tipologie dei posteggi sono le seguenti:

ubicazione: Via S. Ambrogio, Piazza Unità d'Italia, Via della Basilica, Via Rosselli (solo su carreggiata lato Duomo), Via del Comune, Via della Pietà;

superficie complessiva della fiera: mq. 10.900

superficie complessiva dei posteggi: mq. 1.100

totale posteggi: n. 17 di cui uno riservato ai portatori di handicap ai sensi degli articoli 3 e 4 della L. 104/92.

I concessionari della Fiera di Carnevale dovranno occupare il posteggio entro le ore 09.00.

6. L'orario di vendita delle fiere viene fissato con ordinanza sindacale ai sensi del D.Lgs. 267/2000.

7. L'individuazione planimetrica dei posteggi nelle aree previste dai commi precedenti viene approvata dalla Giunta comunale.

Articolo 24

Regolazione della circolazione pedonale e veicolare

1. L'area di svolgimento delle fiere, così come sopra individuate, viene interdetta, con apposita ordinanza di viabilità, emanata nel rispetto delle previsioni del vigente Codice della Strada, alla circolazione veicolare con contestuale divieto di sosta con la sanzione accessoria della rimozione dei veicoli, in concomitanza con il giorno e di svolgimento della fiera e con gli orari che ne consentano il posizionamento e le successive operazioni di pulizia delle strade interessate.

TITOLO IV - COMMERCIO ITINERANTE

Articolo 25

Modalità di svolgimento del commercio in forma itinerante

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 8 del presente regolamento, l'attività di vendita itinerante è consentita solo nelle aree non interdette ai sensi del successivo articolo 26. L'attività può essere effettuata con mezzi motorizzati o altro, in qualunque area pubblica non espressamente interdetta dal Comune, unicamente per il tempo strettamente necessario a servire il consumatore, senza esposizione della merce su banchi fissi. L'esercizio del commercio in forma itinerante effettuato con veicolo può essere svolto con l'esposizione della merce esclusivamente sul mezzo adibito al trasporto della stessa ed è consentito a condizione che la sosta e fermata dei veicoli sia compatibile con le disposizioni che disciplinano la circolazione stradale e con quanto previsto dall'articolo 8 del presente Regolamento.

2. Salvo l'autorizzazione di cui al predetto articolo 8, la sosta e fermata dei veicoli con esposizione della merce è consentita per il tempo necessario a servire il consumatore, se presente, e

comunque per un tempo non superiore a 180 minuti, e terminato il tempo consentito, il veicolo dovrà essere rimosso. La sosta successiva, nella medesima posizione potrà essere effettuata non prima di ulteriori 6 ore. La fermata e la sosta dei veicoli con l'esposizione di merce è consentita ad almeno 500 metri di distanza dalla sosta precedente.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche all'imprenditore agricolo che eserciti la vendita dei propri prodotti in forma itinerante.

Articolo 26 Zone vietate

1. L'esercizio del commercio itinerante è interdetto nelle seguenti zone, per ragioni di polizia stradale, traffico, igienico sanitarie, interesse pubblico:

a) centro cittadino, delimitato dalle Vie Galvani (compreso il Piazzale Aldo Moro e l'intero piazzale antistante l'ingresso all'Ospedale di San Polo), Via San Giusto, Via I Maggio, Via IV Novembre, Viale Verdi, Via Boito, ferrovia Portorosega, stazione e linea ferroviaria TS/VE - Via A. Volta;

b) Via XXIV Maggio, compreso il parcheggio e gli accessi del Cimitero di Monfalcone;

c) Via San Polo nella zona antistante il Cimitero comunale di Ronchi dei Legionari e dei suoi parcheggi;

d) nel perimetro degli edifici di culto ed ad una distanza minore di metri 100 dai loro accessi;

e) nelle zone adibite alla fermata di mezzi di trasporto pubblico per l'intera estensione della segnaletica orizzontale della fermata stessa sul relativo marciapiedi o spazio riservato ai pedoni ovvero, in assenza di detta segnaletica, ad una distanza inferiore a 15 metri dalla palina indicante la fermata del mezzo di trasporto pubblico;

f) Vie Agraria, Via Mercato, Via Marconi e Largo Cosulich; via Cosulich, via Bonavia, via Napoli;

g) sull'area demaniale marittima salvo specifica temporanea autorizzazione che fissa modalità, condizioni e limiti per l'accesso all'area demaniale stessa;

h) sulla scalinata di accesso alla spiaggia pubblica di Marina Julia dal parcheggio di via Giarrette.

TITOLO V - NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 27 Variazione dimensionamento e localizzazione posteggi

1. Le variazioni temporanee del dimensionamento singolo e/o complessivo dei posteggi e della loro localizzazione, sempreché disposte per motivi di pubblico interesse, per comprovata necessità o cause di forza maggiore, non danno luogo a modifiche del presente regolamento. Il dirigente, con determina, prenderà atto di ciò e dell'eventuale temporaneo spostamento dei posteggi, fatto salvo l'eventuale atto di indirizzo della Giunta municipale quando lo spostamento riguardi un numero di posteggi superiore al 30%.

Articolo 28

Concessioni ed esercizio dell'attività in forma temporanea

1. Possono essere rilasciate concessioni temporanee per l'occupazione di suolo pubblico, secondo quanto previsto dal regolamento vigente, ai fini dell'esercizio di vendita e di somministrazione su aree pubbliche, anche nelle zone vietate di cui all'articolo 26, esclusivamente nei seguenti casi:
 - a) nell'ambito di iniziative tese alla promozione del territorio e delle attività produttive e commerciali nel loro complesso o di iniziative commerciali di specifica tipologia e segmento merceologico, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone;
 - b) quale momento e strumento di promozione dello specifico comparto del commercio su aree pubbliche;
 - c) in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività risulti compatibile con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca;
 - d) in particolare si individua nell'area di Viale Cosulich la zona ove situare la tradizionale vendita degli alberi natalizi da parte di imprenditori agricoli ovvero di commercianti su area pubblica interessati. Qualora si presentassero più richieste, le autorizzazioni saranno concesse agli interessati con il maggior numero di presenze negli ultimi cinque anni.

2. Gli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività, così come le merceologie ammesse, sono stabiliti con atto di indirizzo della Giunta, compatibilmente con le esigenze di viabilità, traffico ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione di progetti da parte di soggetti terzi.

3. Le concessioni di suolo pubblico sono valide esclusivamente per i giorni della manifestazione. Salvo le concessioni relative agli imprenditori agricoli, gli interessati devono presentare la segnalazione certificata di inizio attività al Servizio Suap e Commercio il quale provvederà a verificare il possesso dei requisiti morali e professionali, se dovuti, previsti dalla Legge.

Articolo 29

Utilizzo dei posteggi oggetto di concessione

1. Il Comune si riserva il diritto di eseguire in ogni tempo sui posteggi opere considerate di pubblica utilità. Solo nei casi di impedimento totale del posteggio, per disposizione presa dal Comune, e limitatamente al periodo di esecuzione dei lavori, al concessionario sarà messo a disposizione un nuovo posteggio, come previsto dall'art. 49 comma 13 della L.R. 29/2005; se il nuovo posteggio non soddisfa le esigenze del concessionario, e questi vi rinuncia, egli potrà chiedere il rimborso della quota del canone corrispondente al periodo di sospensione.

Articolo 30

Sanzioni

1. L'ammontare delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 81 della L.R. 29/05 è ridotto del 50%.

2. La violazione dell'obbligo di cui all'articolo 3, comma 10, è punita con la sanzione amministrativa da € 250,00 a € 1.500,00 ai sensi dell'articolo 81, comma 3;

2 bis. La violazione di quanto disposto all'articolo 6, comma 6, è punita con la sanzione amministrativa da € 100,00 a € 600,00, oltre alle spese inerenti all'eventuale ripristino del suolo pubblico imbrattato.

3. La violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8, oltre all'eventuale applicazione delle norme previste dal Codice della Strada, comporta la sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00;

4. La violazione della prescrizione di cui all'art. 11 del presente regolamento è punita come segue:

- 3° comma, lettere a), b), c) ed f), con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00, di cui all'articolo 81, comma 3 della L.R. 29/05, in relazione all'art. 49 della medesima Legge;
- 3° comma, lettere d) ed e), con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 250,00 a € 1.500,00, di cui all'articolo 81, comma 3 della L.R. 29/05, in relazione all'art. 49 della medesima Legge;
- 3° comma lettera g), con l'applicazione di una sanzione pecuniaria da € 50,00 a € 300,00;
- 9° comma, relativo alla pubblicità dei prezzi, con l'applicazione della sanzione da € 300,00 a € 1.750,00, di cui all'art. 80, comma 6, della L.R. 29/05;
- 9° comma, relativo alle caratteristiche di sistemazione dei banchi vendita, con l'applicazione della sanzione da € 250,00 a € 1.500,00, di cui all'articolo 81, comma 3, della L.R. 29/05, in relazione all'art. 49 della medesima Legge;
- 11° comma, lettere a) e b), con l'applicazione della sanzione da € 250,00 a € 1.500,00, di cui all'articolo 81, comma 3, della L.R. 29/05, in relazione all'articolo 49 della medesima Legge;
- 11° comma, lettera c), con l'applicazione della sanzione da € 1.250,00 a € 7.500,00, di cui all'articolo 81, comma 1, della L.R. 29/05;

5. La violazione delle prescrizioni dell'ultimo comma dell'articolo 12 è punita con l'applicazione della sanzione da € 250,00 a € 1.500,00;

6. La violazione alle prescrizioni delle concessioni di cui all'articolo 23, comma 3, è punita con l'applicazione della sanzione da € 50,00 a € 300,00;

7. Le violazioni alle prescrizioni di cui all'articolo 11, comma 3, da parte dei titolari delle concessioni relative alle fiere di cui all'articolo 23, sono punite con le relative sanzioni di cui al comma 4 del presente articolo;

8. La violazione delle prescrizioni di cui all'art. 25 del presente regolamento è punita con l'applicazione della sanzione da € 250,00 a € 1.500,00, di cui all'articolo 81, comma 3, della L.R. 29/05, in relazione all'art. 49 della medesima Legge;

9. La violazione delle norme sulle vendite di liquidazione, di fine stagione e promozionali viene punita con la sanzione da € 300,00 a € 1.750,00, di cui all'articolo 80, comma 7, della L.R. 29/05.

Articolo 31 **Sospensione dell'attività per violazione di legge**

1. Ai sensi dell'articolo 81, comma 6, della L.R. 29/05 in caso di recidiva, l'unità operativa commercio dispone la sospensione dell'attività per un periodo non superiore a 20 giorni. Prima di procedere all'adozione dell'atto di sospensione dell'attività, all'interessato, ai sensi dell'art. 10 della Legge n. 241/90, verrà comunicato l'avvio del procedimento. Una volta adottato l'atto, il soggetto sanzionato dovrà restituire al Comune l'autorizzazione, che verrà riconsegnata al titolare al termine del periodo di sospensione.

Articolo 32 **Abrogazioni**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni

regolamentari in materia.

Articolo 33
Norma transitoria

1. La disposizione di cui all'art. 15 c. 1, relativamente alla nuova dislocazione di parte dei posteggi del mercato settimanale, entrerà in vigore 20 giorni dopo l'approvazione delle modifiche da parte del Consiglio Comunale.